

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL GAS NATURALE

ACCISE, ADDIZIONALI REGIONALI E APPLICAZIONE IVA

Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, industriali e per autotrazione sono soggette a:

- accisa, ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico delle Accise – T.U.A.), con applicazione delle aliquote previste dall'Allegato I;
- addizionali regionali all'accisa (ARISGAM), istituite dalla L. 14/06/1990 n. 158 e dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, con aliquote variabili in base alla Regione di fornitura;
- imposta sostitutiva dell'addizionale regionale per le utenze esenti;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Di seguito sono indicate le principali tipologie di agevolazioni fiscali previste dalla normativa: riduzioni, esclusioni ed esenzioni da accisa e addizionali regionali, oltre all'applicazione dell'IVA ridotta.

A. RIDUZIONI SU ACCISA E ADDIZIONALI REGIONALI

Hanno diritto alle riduzioni tutti i clienti che utilizzano il gas naturale per:

- combustione in attività industriali, produttive, artigianali e agricole;
- produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, con impianti soggetti a denuncia accise;
- usi di cantiere nelle attività di estrazione di idrocarburi.

Sono inoltre considerati usi industriali, e quindi soggetti a regime agevolato, gli impieghi del gas naturale nei seguenti ambiti:

- distribuzione commerciale;
- settore alberghiero e ristorazione;
- impianti sportivi dilettantistici senza fini di lucro;
- teleriscaldamento da impianti di cogenerazione conformi alla normativa vigente;
- strutture assistenziali per disabili, anziani, orfani e indigenti anche senza scopo di lucro;
- case di cura organizzate in forma d'impresa;
- poliambulatori privati di fisioterapia;
- enti fieristici.

Beneficiano inoltre di aliquota agevolata e dell'esenzione da addizionali regionali le Forze Armate nazionali per usi istituzionali consentiti.

B. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI ACCISA E ADDIZIONALI

Dal 1° giugno 2007, ai sensi del D.Lgs. 2/2/2007 n. 26, non sono soggetti ad accisa né ad addizionali regionali i seguenti utilizzi:

- processi di riduzione chimica;
- processi elettrolitici;

- processi metallurgici e mineralogici (classificazioni DI 26 e DJ 27 – ATECO).

Restano inoltre esclusi ulteriori utilizzi previsti dall'art. 22 del T.U.A.

C. ULTERIORI ESENZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

Possono beneficiare di esenzione, riduzione o esclusione dall'accisa e dalle addizionali regionali tutti i clienti le cui forniture rientrino nelle fattispecie previste dalla Tabella A del D.Lgs. 504/1995 o da altre disposizioni normative vigenti.

D. ALTRE ESENZIONI DA ACCISA (ART. 17 T.U.A.)

Sono esenti da accisa le forniture destinate a:

- relazioni diplomatiche e consolari;
- organizzazioni internazionali riconosciute e relativi membri;
- Forze armate degli Stati aderenti alla NATO per usi consentiti, esclusi gli usi delle Forze armate nazionali;
- soggetti beneficiari di accordi internazionali che prevedano anche esenzione IVA.

Per tali soggetti è necessario il rilascio di apposita certificazione da parte del Ministero degli Affari Esteri o delle autorità competenti.

Per le Forze NATO, l'esenzione si applica alle forniture intestate ai Comandi militari autorizzati.

E. NON SOTTOPOSIZIONE AD ACCISA – ESPORTAZIONI

Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree soggette alla convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, sono considerate operazioni assimilate alle esportazioni.

Per l'applicazione delle agevolazioni è necessario il rilascio delle relative certificazioni da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

F. APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA

L'IVA è disciplinata dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633. L'aliquota ridotta si applica alle operazioni previste dalla Tabella A, parte III, tra cui la fornitura di gas naturale.

Possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata:

- imprese estrattive, manifatturiere, poligrafiche ed editoriali;
- imprese agricole;
- imprese che utilizzano gas naturale per la produzione di energia elettrica.

È necessaria la presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato tramite e-mail all'indirizzo: servizioclienti@nrgcompany.it.